



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Roma, 19.01.2011
P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
Tel. 06-4993.3201-3348 - Fax 06-4993.3014

N. reg. 44/11

Ai Direttori/Dirigenti delle Unità
Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

Oggetto: benefici ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e modalità di fruizione per il personale dipendente.
- Art. 24 Legge 4 novembre 2010, n. 183.
- Circolare CdM-DFP n. 54293 del 6/12/2010.

Premessa

La legge 4 novembre 2010 n. 183, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262, introduce all'art. 24 significative innovazioni nell'ambito della disciplina per l'ammissione ai benefici di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992, nonché allo stesso regime di fruizione dei permessi per assistenza a persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, co. 3, della stessa legge.

Tra le novità di rilievo si fa presente che l'art. 24 della predetta legge n. 183/2010 dispone anche l'istituzione di una banca dati informatica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica per la raccolta e la gestione dei dati di fruizione dei permessi predetti finalizzata, come espressamente indicato nella circolare in oggetto, al monitoraggio e controllo della legittima fruizione dei permessi. Tale istituzione comporta da parte dell'Ente l'obbligo di comunicazione di dati specifici e particolarmente dettagliati, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla fruizione dei permessi. A tale scopo si sta provvedendo all'attivazione di un'apposita procedura informatizzata che consenta l'acquisizione telematica di tutti i dati interessati al fine di poterli trasmettere conformemente a quanto richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di precipuo interesse dei dipendenti afferenti alle Strutture dell'Ente sono, in particolare, le innovazioni intervenute sui criteri e sulle modalità per l'ammissione ai benefici e per la fruizione dei permessi, che vengono nel seguito illustrate.

Scopo della presente direttiva è, comunque, anche quello di riepilogare la disciplina in materia.

1) PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI

I soggetti legittimati alla fruizione dei permessi sono quelli che possiedono i requisiti di cui all'art. 33, co. 3, L. 104/1992 per l'assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'art. 3, co. 3, della stessa legge, da apposita Commissione medica.

1.a.) Dipendenti aventi titolo

I dipendenti aventi titolo sono:

- il coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado;
- i parenti o affini di terzo grado (eccezione prevista dalla norma) nei casi in cui i genitori o il coniuge (anche qualora si trattasse di uno solo dei soggetti suddetti) del disabile grave abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Al fine di consentire al dipendente di verificare la sussistenza dei requisiti circa l'ammissibilità al beneficio, si rappresenta quanto segue:

1) il *grado di parentela/affinità* può desumersi dalla definizione dei rapporti di parentela e affinità di cui agli articoli 74 e 78 del codice civile, che può in sintesi così esplicitarsi:

- parenti di 1° e 2°: genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli;
- affini di 1° e 2°: suoceri, genero/nuora, cognati, nonni del coniuge;
- parenti di 3°: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
- affini di 3°: zii acquisiti, nipoti acquisiti;

2) per l'individuazione delle *patologie invalidanti*, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica rinvia al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278 art. 2, co. 1, lett. d), che indica in via generale le seguenti tipologie: 1) *patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche*; - 2) *patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali*; - 3) *patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario*; - 4) *patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà*;

3) nel concetto di *assenza di coniuge o di genitori mancanti*, oltre al celibato o allo stato di figlio naturale non riconosciuto, sono ricompresi il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, sempre risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità.

1.b.) Identificazione di un referente unico per ciascun disabile grave

I permessi per l'assistenza ad una persona con disabilità grave non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore dipendente.

Fa eccezione l'assistenza da parte dei genitori, anche adottivi, di figlio con disabilità grave, che può essere prestata alternativamente da entrambi, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili.

1.c.) Fruizione permessi mensili genitori di figli disabili di età inferiore ai tre anni

In considerazione della peculiarità del rapporto genitoriale, specificatamente per i minori di età inferiore a tre anni in situazione di disabilità grave, viene ammessa anche la fruizione dei tre giorni di permesso mensile in alternativa ai già previsti riposi orari retribuiti o al prolungamento del congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino, di cui all'art. 42, co. 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

1.d.) Cumulabilità

- Lo stesso dipendente può essere titolare di permessi per l'assistenza a più persone in situazione di disabilità grave con possibilità di fruizione anche cumulativa. In tal caso il dipendente ha l'onere di dichiarare all'atto della presentazione della domanda l'assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza.
- Il dipendente in situazione di disabilità grave può a sua volta assistere altro soggetto nella stessa condizione, fruendo così di permessi per se stesso e per l'assistenza al parente/affine disabile grave.

2) PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI

2.a.) Posizione del disabile grave da assistere

Ai fini della ammissione al beneficio il disabile grave non deve essere ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria.

Fanno eccezione le seguenti circostanze debitamente documentate:

- interruzione temporanea del ricovero per effettuazione di visite/terapie fuori della struttura di ricovero;
- ricovero a tempo pieno di disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
- ricovero a tempo pieno di minore in situazione di disabilità grave che richiede, su espressa indicazione dei sanitari della Struttura, assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

2.b.) Sede di servizio del dipendente che fornisce assistenza

L'art. 24, co. 1, lett. b) della L. 183/2010 ha modificato l'art. 33, co. 5, della L. 104/1992 al fine di meglio sostenere il dipendente nei suoi compiti di assistenza al disabile grave. Viene quindi stabilito che il dipendente ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina non al proprio domicilio ma al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.

3) ADEMPIMENTI

L'art. 24, co. 1, lett. c) integra l'art. 33 della L. 104/1992 con un nuovo comma, il 7 bis, esplicitamente dispone la decadenza del dipendente dai benefici, a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per l'ammissione ai benefici stessi.

L'Ente dovrà, dunque, procedere alle dovute verifiche nei confronti di tutti i dipendenti già titolari dei permessi ovvero di quelli in attesa di definizione di eventuale domanda presentata.

3.a.) Procedure per l'ammissione al beneficio e per la verifica dei requisiti

Tutti i dipendenti interessati, già titolari o in attesa di definizione di eventuale domanda o nuovi richiedenti la titolarità del beneficio ex L. 104/1992, sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale per la fruizione dei permessi mediante la compilazione e l'invio del modulo - Mod. A/104 -.

Per la presentazione della domanda, dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo procedimento telematico, disponibile a breve, tramite l'applicazione SIPER di cui si darà successiva comunicazione.

Si fa presente che alla domanda occorrerà allegare il verbale di accertamento della disabilità grave rilasciato dalla apposita Commissione medica, nonché gli ulteriori certificati sanitari che dovessero necessitare in relazione alla documentazione medica richiesta per le circostanze eccezionali (ad es. interruzione ricovero, patologie invalidanti dei genitori o del coniuge per i parenti o affini di terzo grado, etc.). Con la presentazione della domanda il dipendente certificherà anche la sussistenza delle condizioni che legittimano la titolarità dei benefici attraverso apposite dichiarazioni sostitutive (laddove non si tratti di certificazione sanitaria), rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e tenuto conto dell'art. 76 dello stesso DPR, ovvero dovrà allegare, in alternativa, idonea documentazione in tal senso.

La domanda dovrà essere inoltrata a quest'Ufficio, esclusivamente tramite SIPER, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta attivazione della nuova procedura telematica per la compilazione e trasmissione dei moduli.

Alla scadenza del termine suddetto i titolari dei benefici ex L. 104/92 che non avessero provveduto agli adempimenti richiesti con la presentazione della domanda utilizzando la nuova procedura verranno sospesi dalla fruizione dei permessi fino a che non avranno regolarizzato la loro posizione fornendo all'Amministrazione gli elementi utili per procedere all'accertamento prescritto.

Per i nuovi richiedenti l'accoglimento della domanda comporta il diritto alla fruizione del beneficio dalla data di presentazione della stessa.

Alla luce di quanto sopra segnalato i Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione della presente direttiva al fine di informare il personale di appartenenza interessato circa gli adempimenti cui lo stesso è tenuto.

Per qualsiasi ulteriore informazione i dipendenti interessati dovranno rivolgersi al personale della Struttura di afferenza autorizzato alla gestione delle presenze. Tale personale potrà prendere contatto con i rispettivi referenti dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale - Sezione Presenze per la formulazione di specifici quesiti in materia.

IL DIRIGENTE a i

Dr. Alessandro Pirelli

